

# COMUNE DI SAN LEONARDO

## Relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è stato quantificato con le modalità previste dall'art. 32 del CCRL 2018.

Si richiamano i seguenti prospetti allegati alla determinazione, redatti sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione:

- prospetto di costituzione del fondo anno 2020 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi euro 15.944,00, di cui euro 9.944,00 di risorse stabili ed euro 6.000,00 di risorse variabili;
- prospetto dal quale si evince che l'importo stanziato nell'anno 2016 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo fino al 31 dicembre 2017, è pari ad euro 5.454,42.

### QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

#### Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali €7.673,00.

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
3	B	1.016,00	3.048,00
2	C	1.177,00	2.354,00
1	D	2.271,00	2.271,00
<b>Totale n. 6</b>		<b>Totale importo</b>	<b>7.673,00</b>

#### Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per la determinazione dell'importo vengono considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

#### Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio.

E' stato pertanto operato un incremento di euro 2.271,00 dall'anno 2018 a seguito dell'assunzione di un dipendente di cat. D a decorrere dal 17.03.2017.

### **Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10**

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito. Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di euro 9.944,00 sono determinate come da seguente prospetto:

<b>RISORSE STABILI</b>	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€7.673,00
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica dal 17/03/2017	€2.271,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€9.944,00</b>

### **QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI**

#### **Art. 32 comma 1**

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di euro 1.000,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016. L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali euro 6.000,00.

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
3	B	1 000,00	3.000,00
2	C	1 000,00	2.000,00
1	D	1 000,00	1.000,00
<b>Totale n. 6</b>		<b>Totale importo</b>	<b>6.000,00</b>

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

#### **Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)**

Risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

#### **Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)**

Economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza. Al momento non viene operato alcun incremento.

#### **Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)**

Per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 (euro 1.000,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

### **Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10**

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e

incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

## QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITÀ EX ART. 32 CO. 6

### Art. 32 comma 6 e 7

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Come analiticamente riportato nell'allegato prospetto sub B, l'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad euro 5.454,42, anch'esso soggetto all'incremento/decremento previsto dall'art. 32 commi 9 e 10 in relazione al trasferimento di personale in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001.

Non essendoci stato trasferimento di personale destinatario di tali indennità, l'importo annuo destinabile al finanziamento delle indennità in oggetto per l'anno 2020 resta confermato in euro 5.454,42.

Non si ritiene di utilizzare la facoltà di incremento delle predette risorse nell'importo massimo del 25% in ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell'ipotesi di accordo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia - Sezione del Controllo – deliberazione n. FVG/47/2018/CCR, nella quale viene precisato che detto incremento "appare difficilmente ipotizzabile, al di fuori di situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio".

## RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dal 01/01/2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Le somme disponibili sono pari ad euro 1.948,39.

## PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI STIPENDIALI

Composizione fondo e rispetto limiti			Utilizzo risorse anno 2020	
OGGETTO	Fondo 2020 art.32 CCRL 2018	Fondo anno 2016	Oggetto	Risorse
Risorse stabili	9.944,00	17.741,27	Risorse stabili	9.944,00
Risorse variabili	6.000,00	3.128,04	Risorse variabili	6.000,00
<b>Totale fondo</b>	<b>15.944,00</b>	<b>20.869,31</b>	<b>Totale</b>	<b>15.944,00</b>
Voci stipendiali art. 32 c. 6	5.454,42		Progressioni già attribuite	7.079,74
Fondo lavoro straordinario	1.948,39	1.948,39	Risorse stabili disponibili	<b>2.864,26</b>
<b>Spesa complessiva</b>	<b>23.346,81</b>	<b>22.817,70</b>		

Si precisa che per il 2020 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto, non sconta il limite del corrispondente importo del 2016, come disposto dall'art. 10, comma 17 della L.R. 27 dicembre 2019.

## **VERIFICA DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE**

La spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 18/2015, nonché dell'art. 9, comma 6, della L.R. n. 28 del 2018, la spesa di personale deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

Il competente ufficio ha pertanto provveduto a quantificare la spesa di personale dell'anno 2020, aggiornata con gli importi derivanti dalla nuova modalità di costituzione del fondo, rilevando che la stessa non supera il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013.

## **DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

Si dà atto che le spese relative al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa risultano opportunamente stanziati e trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2020/2022.

San Leonardo, 28.10.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
f.to Nicola Sabatini